

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato e' doniammo che il seguente progetto si legge
sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Ministro dell'Interno,
incaricato provvisoriamente del portafoglio del Ministero per gli affari
ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne
i motivi, e di sostenerne la discussione.

Art. 1^o

In ogni luogo di fondamento dell'Isola di Sardegna è stabilito
un ufficio fondamentale.

Art. 2.

L'ufficio fondamentale appartiene allo Stiende del Giudice, ne acquisisce
gli ordini nell'intervento del servizio della giustizia, e notifica nel distretto
del Comune di sua residenza i decreti di citazione, ed ogni altro prov-
vidimento emanato dall'autorità giudiziaria si in materia civile
che nella minima.

Art. 3.

Negli altri Comuni del fondamento l'interruzione dei decreti di
cittazione e di ogni altra provvidenza della giustizia si eseguisce dall'
Usciere Mefso, o serviente comunale.

Qualora per qualche causa speciale l'autorità giudiziaria lo
prescriva o gli interlocuti lo richiedano, le predette interruzioni si
faranno anche nei Comuni suddetti dall'Usciere fondamentale.

Art. 4.

L'atto giudiziario che deve notificarsi in un Comune che non
sta luogo di fondamento, è trasmesso dal Giudice o da quell'
altra Autorità giudiziaria da cui emana, e da cui deve essere avuta
l'esecuzione, al Sindaco del luogo, il quale lo consegna indubbiamente.

all'Usciere, stesso e Segretario, e quindi lo rimanda personalmente all'Autorità mandante conceduto dalla relativa relazione.

Art. 5.

Se l'Usciere Mandamentale o Comunale non sa o non può scrivere, farà verbalmente la prescritta gli relazione dinanzi al Segretario Mandamentale o Comunale, il quale ne stenderà in calce alla Petola o al Decreto originale, od in foglio a parte l'approvazione fatto a cui apposirà la propria sottoscrizione.

Art. 6.

L'Usciere sia Mandamentale che Comunale percepisce per gli atti cui procida i diritti fissati dalla legge sia in materia civile che nella criminale.

Nel caso contemplati dall'ultima dell'art. 3. l'Usciere Mandamentale ha inoltre diritto all'indennità di trasferta nel modo e limite determinate dalle vigenti tariffe.

Art. 7.

Gli Uscieri Mandamentali e molte assegnato provvisoriamente l'anno stipendio di lire duecento che restante sarà a carico del bilancio della giustizia.

Art. 8.

La nomina degli Uscieri Mandamentali appartiene ai fini di Mandamento che devono sottoposta all'approvazione del Presidente del Tribunale di prima cognizione.

Art. 9.

Non possono essere nominati Uscieri Mandamentali

I. I minori degli anni ventuno;

II. coloro che non godono l'esercizio dei diritti civili;

III. coloro che hanno subito una condanna qualunque a pena criminale o sieno stati condannati a pena corporale per reati contro la fede pubblica, il buon costume, le proprietà, o la tranquillità pubblica.

IV. coloro che non sanno leggere e scrivere, se pure non vi sia mancanza assoluta nel Mandamento di persone nelle quali convenga un tale requisito.

Art. 10.

Colta pubblicazione della presente legge s'intenderà soppresso l'impiego di Banditore, ed ogni altro cui fanno per leggi anteriori affidate in tutto o in parte le attribuzioni degli Uscieri Mandamentali.

I medesimi costituiranno tuttavia nel rispettivo ufficio finche non

siasi provveduto alla ricevuta dell'attuale Mandamento.

Torino addi-

Febbrajo 1881.

Ottavio Sommaruga

Galgano

*Relazione sul Progetto
di Legge per lo Stabilimento degli
Uffici Mandamentali in Sardegna.*

Signori Deputati!

D

ritardi che s'incontrano non
di rado nell'amministrazione della giustizia
criminale in Sardegna, vogliono in parte
riferirsi alla mancanza di un ufficio
presso ogni Giudicatura di Mandamento,
il quale sia unicamente destinato all'attivo
servizio della giustizia.

L'azione di tale mancanza avviene
perfino talvolta che sieno rimandati i
 dibattimenti già stabiliti, quanunque la
più parte dei testimoni sia presente,
soltanto perchè a taluno di essi non
sia stata fatta per tempo la citazione.

Seguiscono ora gli atti propri degli
uffici i cui detti banditori, la più parte
dei quali occupa ad un tempo il posto di
custode delle carceri Mandamentali, ma
questo numero di funzioni reso necessario
dalla tenuta dell'uno e dell'altro. Il
pendio è di offerto alla pronta in-
timazione dei decreti di citazione.

I banditori che furo insieme custodi delle
carceri non potrebbero recarsi fuori del
luogo ove risiedono per citare i testimoni.

D

e talvolta a grandi distanze, e per
difficile comunicare senza lasciare in abbandono
i prigionieri.

Quando poi si volessero abolire le
carceri Mandamentali, la qual cosa concorrerà
quanto prima mandare ad effetto, allora
venendo a cessare più banditori l'uno
dei due stipendi misurabile assai
difficile il sostituirsi.

Aggiungasi, o Signori, che il posto
di banditore, appunto perchè d'ordinario
va congiunto a quello di custode delle
carceri, è talmente arrischiato nell'opinione
dei più che risulta difficile il commetterlo
a uomini tali, in cui possa il Governo
meritamente collocare la sua fiducia. E
questo un fatto che malgrado la proclama
della uguaglianza civile dei cittadini esiste
tuttavia e che non giava occultare.

Coll'intendimento adunque di
adeguatamente prosseguire ad una parte
così importante del pubblico servizio,
e di dare alla giustitia puniria quel
novo impulso che è al tutto necessario
per diminuire il numero dei reati che
infestano e demoralizzano quelle popolazioni,
il Ministero ha dirisato di
proporre la istituzione di un usciere
presso ogni Giudicatura di Mandamento,

il mio ufficio sia di assistere alle udienze del Giudice, e di eseguire gli ordini della giustizia nel distretto del comune Di fuo residenza.

Agli altri Comuni del Manda-
mento, secondo il progetto di legge che
ho l'onore di presentare, di regola dovranno
adempiere a tale ufficio i ferrutti o
messi comunali salvo che l'autorità
giudicaria finisse conveniente di darne
il carico all'ufficio mandamentale, o
fosse l'opera sua richiesta dagli interfa-
zati; perciò si vuole espressamente
stabilito che l'atto giudicario da intimarsi,
farà all'urso trasmettere al Sindaco del
luogo, il quale dovrà consegnarlo imme-
diatamente all'ufficio, stesso o serriente,
e profia rimandarlo all'autorità giu-
dicaria coll'opportuna relazione.

Ma questa istituzione degli
uffici mandamentali reca la necessità
di concedere ai medesimi un armo di-
pendio che pare al Ministero poteri
proriforieramente stabilire in L. 200,-
la qual somma non si era costantemente
necessaria, avuto rispetto a che gli Uffici
mandamentali non dovranno far grande
spese per il prodotto delle citazioni
nelle materie civili, le quali si conosce

Dall' esperienza come fanno in quei paesi
molto rare.

Per l'altra postante ragione di ciò che
l'anno corrisponde di presente ai
banditori, il cui impiego rimarrà soppresso,
ne seguirà un aumento di spesa di
L. 3546. più 84, ma tale maggiore
dispendio non deve pesare grave a
fronte del morale beneficio che se ne
attende; oltre di che farà, in parte
almeno, compensato dalla economia che
si ottiene nelle spese della giustizia crimi-
nale, diminuendo il pericolo di dover
ripetere le citazioni per dibattimenti,
e di pagare indennità ai testimoni
invilmente citati.

Così questo stipendio degli Usaci
intanto si pone a carico del bilancio
della giustizia che già sostiene la
spesa dei banditori, ma non s'intende
con ciò di pregiudicare a quell'unifor-
mità che, in questa parte ancora, si
dovrà poi introdurre in tutto lo
Stato, perchē in Terraferma la
spesa degli Usaci è posta a carico
delle Comunità che compongono ogni
Mandamento in proporzione del rispettivo
loro registro.

In questo progetto, o Signori,

Il Ministero dovette anche introdurre un'altra eccezionale disposizione, che giora sperata, non dura a lungo Durare.

La istituzione individuale, pur troppo comune visto, e nella Sardegna talmente ristretta, che difficilmente si trovano in quelle tene persone disposte ad assumere l'ufficio d'ufficio, e meno ancora tra i servienti comunali, se qualcuno fosse in grado difendere un atto fermo che è prescritto dall'art. 154. del Codice di procedura criminale.

Per evitare quindi le nullità e le irregolarità degli atti, non che la difficoltà di trovare uomini, o servienti capaci di adempiere all'ufficio loro consente provvedere al caso che i medesimi non fappiano farsi sentire.

Però, mentre non fa tralascia di comprendere fra i requisiti che di regola dovranno avere gli aspiranti al posto di ufficio quello troppo spaurito di sapere leggere e scrivere, e poiché le persone aventi tale requisito dovranno all'uso venir prescelte, a contemplazione, però della necessità che può facilmente intendersi non si escludono in modo assoluto gli illitterati, ma per supplire al difetto di

loro capacità in quel modo che si possa migliore, si commette ai Segretari o Mandamentali e Comunali la compilazione degli atti di relazione.

Puesto progetto di legge, il Ministro, avuto riguardo alle condizioni in cui si trova la Sardegna, lo tiene per urgente, e come tale lo raccomanda alla Camera

N^o 214.

Settembre 1891.

Parlamento dei Deputati

Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno e Giustizia
in Camera del 29. Settembre 1891.

Istituzione di una Festa Nazionale
Stabiliendo di unici mandamenti in Sardegna